Rep. n. 10006/2024 del 02/02/2024 lst. n. 1 dep. 02/02/2024 R.G. 69/2023

Sent. n. 6/2024 pubbl. il 02/02/2024

NR. 2/2024 R. LIQ. CONTR.

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Tribunale Ordinario di Ragusa

#### **Sezione Civile**

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Pulvirenti

presidente

dott. Giovanni Giampiccolo

giudice

dott. Pianoforte Antonio

giudice relatore

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

#### Motivi della decisione

Letto il ricorso ex artt. 268, co. 2, c.c.i.i. depositato in data 3/8/2023 dai creditori

Lucia (c.f./p. i.v.a 005123088), assistiti dall'avv.

Peligra, hei confronti di

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

rilevato che, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i., il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, co. 2, c.c.i.i. l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i., al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del tribunale adito, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.), nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.



I Da: PIANOFORTE ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 76fc5af4129cb183 I Dei: PURUARERRITB/ANSBINNOSATURYSTORE EMBISDIBURARRUBURIEGA REGENIA BICHEMA REGENIA BIGHEMIA BEGENIA TREGENIA I Da: PULVIRENTI MASSIMO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 17eb4f45ff71ca227c451702f76dbfcb

Sent. n. 6/2024 pubbl. il 02/02/2024 Rep. n. 10006/2024 del 02/02/2024

Ritenuto, per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità della liquidazione controllata del sovraindebitato, che:

- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65, co. 1, 2, co. 1 lett. c) e 268, co. 1, c.c.i.i., egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio; nel caso di specie, infatti, dall'ultimo bilancio presentato (2016; cfr., altresì, visura), ossia oltre i tre esercizi antecedenti alla presentazione dell'istanza, nonché dalle successive dichiarazioni acquisite di I.N.P.S. e Agenzia delle Entrate, l'attivo patrimoniale e l'ammontare di debiti risulta sempre inferiore ai limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i.; inoltre, dalle dichiarazioni IRAP 2020, 2021 e 2022, i ricavi risultano inferiori ad euro 200.000,00, in ciascun anno del periodo preso in considerazione;
- il debitore versa effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata, pari a quasi 200.000,00 euro (euro 14.523,68 nei confronti dei creditori, in forza di assegni; euro 165.774,91 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed euro 4.759,33 nei confronti dell'I.N.P.S.), a fronte di ricavi risultanti dall'ultima dichiarazione IRAP inferiori ad euro 50.000,00, nonché alla luce dei vari pignoramenti effettuati da parte dei ricorrenti e con esito sempre negativo:

messen immobile nessen ne	V
newson immobile newson the	e mottle
neddan a with that an inchian	Codla sta
Marusiac",	

- l'ammontare dei debiti scaduti è superiore ad euro 50.000,00, come richiesto dall'art. 268, co. 2, c.c.i.i., in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dal creditore.

#### Rilevato, altresì, che:

- non risulta prodotta in atti attestazione dell'OCC, su richiesta del debitore, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, ex art. 268, co. 3, c.c.i.i.;
- il debitore, a cui è stato regolarmente comunicato il decreto di apertura della procedura, non ha manifestato la volontà di accedere ad altri istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento; ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co., 2 lett. b), c.c.i.i. il liquidatore debba essere individuato nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, preferibilmente tra i gestori residenti nel circondario del presente tribunale;

pagina 2 di 4

3 4



Sent. n. 6/2024 pubbl. il 02/02/2024 Rep. n. 10006/2024 del 02/02/2024

ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione, anche con riferimento, salvo ogni valutazione di convenienza costi-benefici, ad eventuali azioni esecutive nei confronti dei soci, per il pagamento del capitale sociale sottoscritto e non

versato, ai sensi dell'art. 2462, co. 2, c.c.;

visto l'art. 270 c.c.i.i.;

#### dichiara

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

#### nomina

giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Pianoforte;

#### nomina

liquidatore la dott.ssa Monica Diquattro (c.f. DQTMNC82T44H163J);

#### ordina

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

# assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.;

#### ordina

ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio;

# dispone

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270, co. 4, c.c.i.i.), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270, co. 2, c.c.i.i., oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, e dell'art. 272 c.c.i.i.;

## invita

Il liquidatore a vagliare, in via prioritaria, la sussistenza di beni o crediti utilmente liquidabili che giustifichino la prosecuzione della procedura. Si comunichi.





Sent. n. 6/2024 pubbl. il 02/02/2024 Rep. n. 10006/2024 del 02/02/2024 Ist. n. 1 dep. 02/02/2024

Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 1/2/2024.

Il giudice relatore

Il presidente

dott. Antonio Pianoforte

dott. Massimo Pulvirenti

Firmato Da: PIANOFORTE ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 76fc5af4129cb183 Firmate Da: Planorecretiansbordcrepsacchee Embladiraharubampecapear bichemacata bei Planorecretiansbordcheifi Firmato Da: PULVIRENTI MASSIMO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 17eb4f45ff71ca227c451702f76dbfcb